

Nota di Redazione

Per mero errore materiale il testo della deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2017, n. 48-6240, è pubblicato in questo Bollettino Ufficiale in modo difforme dal testo deliberato. La summenzionata deliberazione sarà ripubblicata in modo corretto sul Bollettino Ufficiale n. 5 del 1 febbraio 2018.

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 48-6240

Regolamento regionale n. 14/R del 4.10.2011, art. 7, comma 1, lettera b). Quota minima da corrisondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per l'anno 2017.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Premesso che:

- l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che l'assegnatario di un alloggio di edilizia sociale decada dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se "si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2";
- l'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, recante "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", stabilisce che sia definito moroso incolpevole il nucleo: "a) in possesso di un ISEE non superiore al 30 per cento del limite di accesso all'edilizia sociale, di cui all'articolo 2; b) che ha corrisposto all'ente gestore una somma, su base annua, stabilita annualmente dalla Giunta regionale";
- il comma 2 dell'articolo 7 del sopra citato Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 prevede che "la Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente, stabilisce il parametro di cui al comma 1, lettera b) sulla base dell'andamento della situazione socio-economica, della disponibilità di risorse destinate alla copertura della morosità incolpevole e dell'analisi dei risultati degli esercizi precedenti";

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 32-4506 del 29 dicembre 2016, recante "Regolamento regionale n. 14/R del 4.10.2011, art. 7, comma 1, lettera b). Quota minima da corrisondersi da parte degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale per l'anno 2016", la quale ha, tra l'altro, previsto che nel primo trimestre dell'anno 2017, anche attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro con la partecipazione degli interlocutori interessati, venisse individuata una quota minima per l'anno 2017 sulla base di criteri e parametri omogenei a quelli già utilizzati per le altre misure regionali in materia di edilizia sociale e, in particolare, dell'indicatore della situazione economica equivalente;

vista, inoltre, la legge regionale 20 marzo 2017, n. 2, la quale, all'articolo 8, ha previsto l'avvio di una sperimentazione per ambiti circoscritti, previo confronto con le Agenzie Territoriali per la Casa e i Comuni, finalizzata alla revisione delle disposizioni sul fondo sociale, di cui la quota minima da corrisondersi da parte degli assegnatari costituisce condizione fondamentale;

considerato che sono in corso da parte degli uffici regionali le elaborazioni delle informazioni contenute nelle banche dati delle Agenzie Territoriali per la Casa, da utilizzarsi al fine dell'individuazione dei criteri di sperimentazione di cui al sopra citato art. 8 della L.R. n. 2/2017;

considerata la necessità di procedere comunque all'individuazione della quota minima da corrisondersi da parte degli assegnatari per l'anno 2017, senza introdurre criteri innovativi, la cui individuazione è subordinata alla suddetta sperimentazione;

ritenuto, infine, di fissare, in considerazione del momento di adozione del presente atto, nel 30 marzo 2018 il termine entro il quale è consentito agli assegnatari, al fine di non incorrere nella decadenza dall'assegnazione, di corrispondere la quota minima per l'anno 2017;

informata la competente Commissione consiliare, ai sensi del sopra citato articolo 7, comma 2 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011;

visto l'art. 121 della Costituzione, come modificato dalla L. Cost. 22 novembre 2011, n. 3;

visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.;

vista la legge regionale 20 marzo 2017, n. 2

visto il Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011;

richiamata la DGR n. 32-4506 del 29 dicembre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestato che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) di stabilire che i nuclei assegnatari di alloggi di edilizia sociale debbano corrispondere ai rispettivi enti gestori per l'anno 2017, ai fini del riconoscimento della condizione di morosità incolpevole, di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011, una somma almeno pari al 14 per cento del proprio reddito, come definito all'articolo 6, comma 2, del Regolamento medesimo, e comunque non inferiore a €480,00. Si specifica che il reddito sul quale deve essere effettuato il calcolo della suddetta percentuale del 14 per cento è, al fine di garantire la certezza del calcolo stesso, quello dell'anno 2016;

2) di stabilire che la quota di cui al punto 1 debba essere corrisposta dai nuclei assegnatari ai rispettivi enti gestori entro e non oltre il 30 marzo 2018;

3) di disporre che gli enti gestori di patrimonio di edilizia sociale informino con urgenza gli assegnatari dell'ammontare della quota minima stabilita con la presente deliberazione.

Il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)